

## L'accesso civico semplice

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D. Lgs n. 33 del 2013 sono obbligatorie per cui, nei casi in cui l'Azienda abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenere l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Azienda.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'Azienda deve:

- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Azienda deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell'Azienda, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241 del 1990.

Le richieste devono essere indirizzate al RPCT.

Sul sito internet istituzionale dell'Azienda è pubblicato, nella sezione apposita dell'Amministrazione Trasparente, il nominativo del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, individuato nella persona del dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione, Dott. Paolo Gallo.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto

previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n. 104 del 2010.

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del D. Lgs n. 33 ossia:

- all'ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- all'organo di vertice dell'Azienda (Amministratore Unico) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.